



# **COMUNE DI NOVE**

## **REGOLAMENTO**

**PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'  
E  
DELLE AFFISSIONI  
E  
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA  
SULLA PUBBLICITA'  
E  
DEL DIRITTO  
SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

**Approvato dal Consiglio Comunale di Nove  
con deliberazione n° 2 del 25 gennaio 1996**

# INDICE

## CAPO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| Art. 1 | Oggetto del regolamento    |
| Art. 2 | Classificazione del Comune |
| Art. 3 | Tariffe                    |
| Art. 4 | Gestione del servizio      |
| Art. 5 | Controlli                  |
| Art. 6 | Funzionario responsabile   |

## CAPO II° - IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

|        |  |
|--------|--|
| Art. 7 | Criteri generali                         |
| Art. 8 | La pubblicità esterna                    |
| Art. 9 | Gli impianti per le pubbliche affissioni |

## CAPO III° - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

|         |   |
|---------|---|
| Art. 10 | Disciplina generale   |
| Art. 11 | Tipologia dei mezzi pubblicitari  |
| Art. 12 | Definizione dei mezzi pubblicitari  |
| Art. 13 | Cartelli di indicazione di attività ricettiva e di ristorazione<br>Cartelli di indicazione di attività produttive |
| Art. 14 | Autorizzazioni  |
| Art. 15 | Targhe di studi professionali, uffici privati e pubblici ed affini  |
| Art. 16 | Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri Enti. Diritti di terzi.  |
| Art. 17 | Deposito cauzionale   |
| Art. 18 | Obblighi del titolare dell'autorizzazione   |
| Art. 19 | Rinnovo dell'autorizzazione   |
| Art. 20 | Revoca dell'autorizzazione  |
| Art. 21 | Effetti della revoca  |
| Art. 22 | Decadenza delle autorizzazioni  |
| Art. 23 | Sospensione delle autorizzazioni  |
| Art. 24 | Norme per la esecuzione dei lavori  |
| Art. 25 | Manutenzione e spostamenti dei mezzi pubblicitari   |
| Art. 26 | Pubblicità fonica   |
| Art. 27 | Limitazioni e divieti   |
| Art. 28 | Divieti speciali all'esposizione di pubblicità<br>Limitazioni e divieti estesi a tutto il territorio comunale     |
| Art. 29 | Vigilanza   |
| Art. 30 | Pubblicità effettuata su spazi ed aree pubbliche  |
| Art. 31 | Targhette di identificazione  |
| Art. 32 | Anticipata rimozione  |
| Art. 33 | Materiale pubblicitario abusivo   |

## **CAPO IV° - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - DISCIPLINA**

|         |  |
|---------|--|
| Art. 34 | Presupposto dell'imposta               |
| Art. 35 | Soggetto passivo                       |
| Art. 36 | Modalità di applicazione dell'imposta  |
| Art. 37 | Dichiarazione e pagamento dell'imposta |
| Art. 38 | Rimborsi                               |
| Art. 39 | Riduzioni dell'imposta                 |
| Art. 40 | Esenzioni dall'imposta                 |

## **CAPO V° - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - DISCIPLINA**

|         |  |
|---------|--|
| Art. 41 | Finalità   |
| Art. 42 | Criteri e modalità per l'espletamento del servizio |
| Art. 43 | Pagamento del diritto                              |
| Art. 44 | Riduzioni del diritto                              |
| Art. 45 | Esenzioni del diritto                              |
| Art. 46 | Spazi privati per le affissioni                    |

## **CAPO VI° - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

|         |  |
|---------|--|
| Art. 47 | Attività di accertamento e riscossione coattiva dell'imposta   |
| Art. 48 | Sanzioni tributarie ed interessi                               |
| Art. 49 | Sanzioni amministrative  |
| Art. 50 | Contenzioso  |
| Art. 51 | Gestione contabile dell'imposta                                |
| Art. 52 | Norme di rinvio  |
| Art. 53 | Entrata in vigore  |
| Art. 54 | Adeguamento della pubblicità e delle affissioni al regolamento |
| Art. 55 | Norme abrogate   |

# **CAPO I°**

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, integra la disciplina dell'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni nel territorio del Comune di Nove, a norma degli artt. 1 - 37 del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, da ora in poi denominato D.Lgs. 507/93 e, anche mediante rinvio ad altri regolamenti comunali, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3° del Decreto Legislativo precitato.

### **Art. 2**

#### **Classificazione del Comune**

In sede di prima applicazione, il Comune di Nove, agli effetti dell'applicazione della tassa, appartiene alla classe V°, in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica.

Verificandosi variazioni della consistenza della popolazione, determinate con riferimento a quanto stabilito nel precedente comma, che comportino la modifica della classe di appartenenza del Comune, la Giunta Comunale ne prende atto con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e, contestualmente, dispone l'adeguamento delle tariffe per l'anno successivo.

### **Art. 3**

#### **Tariffe**

Le tariffe dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate, nella misura stabilita dal D.Lgs. 507/93, dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo; qualora non vengano modificate entro il predetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Copia autentica della delibera di approvazione delle tariffe deve essere trasmessa dal funzionario responsabile del servizio al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la fiscalità locale - entro trenta giorni dall'adozione.

### **Art. 4**

#### **Gestione del servizio**

Il servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni potrà essere gestito, come previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 507/93 come segue:

- a) forma diretta;
- b) in concessione ad apposita azienda speciale;
- c) in concessione ad apposita ditta in possesso dei prescritti requisiti di cui all'art. 32 del D.Lgs. 507/93.

Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.

Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

Nel caso di gestione in concessione, si applicano le norme previste dal D.Lgs. 507/93 e dal presente regolamento alle quali il concessionario è tenuto ad una scrupolosa osservazione.

Il concessionario subentra quindi al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato, che dovrà essere in numero consono per una gestione ottimale del servizio.

Attualmente il servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è affidato in concessione ad apposita ditta in possesso dei requisiti di cui alla precedente lettera c).

## **Art. 5 Controlli**

In caso di gestione diretta, il personale addetto alla gestione dell'imposta e del servizio pubbliche affissioni esercita anche compiti di controllo sulla esecuzione della pubblicità e delle affissioni private, oltre alla vigilanza sull'assolvimento dei relativi obblighi tributari.

Gli addetti di cui al precedente comma 1 sono muniti di apposito documento di riconoscimento rilasciato dal Sindaco e, nei limiti del servizio cui sono destinati, sono autorizzati ad accertare le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento secondo le modalità stabilite dalla legge.

In caso di gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta, l'Amministrazione si riserva ogni più ampio diritto di ispezione e controllo, nonché di esame della documentazione della gestione affidata, con facoltà di richiedere notizie e documentazione.

## **Art. 6 Funzionario responsabile**

Nel caso di gestione diretta del servizio, l'attività organizzativa e gestionale dell'imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è demandata all'Ufficio Tributi, struttura facente parte del Settore Amministrativo Contabile del Comune.

Il Comune designa all'interno della struttura un funzionario responsabile di qualifica funzionale non inferiore alla VI<sup>°</sup>. in possesso di idonei requisiti professionali, al quale competono i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui ai precedenti commi, spettano al concessionario.

Il Comune provvederà a comunicare alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

## **CAPO II° IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

### **Art. 7 Criteri generali**

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi in attuazione delle modalità e dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 e dal presente regolamento.

Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due parti. La prima parte determina gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi di pubblicità esterna, compresi nelle tipologie di cui all'art. 11, commi 2, 4 e 6 del presente regolamento. La seconda parte definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni di cui al successivo art. 9.

Il piano generale degli impianti pubblicitari è approvato con apposita deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale. Tale piano dovrà essere realizzato tenendo conto del rispetto dei seguenti criteri:

- rispetto e tutela dei beni di interesse storico, artistico e paesaggistico;
- salvaguardia delle esigenze della circolazione stradale nel rispetto del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, e del D.Lgs. 10.09.1993, n. 360 - Nuovo Codice della Strada nonché del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 - relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione al Codice della Strada;
- rispetto del decoro degli spazi e degli edifici secondo le norme edilizie regolamentari;
- analisi delle esigenze effettive degli operatori commerciali sulla scorta del pregresso andamento della richiesta di pubblicità e pubbliche affissioni e sulla base del prevedibile incremento della domanda;
- individuazione delle quantità di superficie da destinare alle pubbliche affissioni in maniera proporzionale al numero degli abitanti di quell'area (o delimitazione di sezione elettorale) e delle zone ove collocare gli impianti, le quali dovranno essere particolarmente idonee al fine di assicurare ai cittadini la conoscenza di tutte le informazioni relative all'attività del Comune, per realizzare la loro partecipazione consapevole all'amministrazione dell'Ente e per provvedere tempestivamente all'esercizio dei loro diritti;
- individuazione dell'allocazione di ciascun impianto pubblicitario fatta in planimetria di scala adeguata, indicando con opportuna simbologia:
  - gli impianti da collocare destinati alle affissioni non commerciali;
  - gli impianti da collocare destinati alle affissioni commerciali;
  - gli impianti da collocare destinati all'attribuzione per affissioni dirette;Tale simbologia deve essere tale da evidenziare sempre il tipo, le dimensioni e la destinazione degli impianti di cui trattasi.
- verifica per l'eventuale adeguamento delle dotazioni degli impianti pubblicitari del centro abitato in rapporto all'intervenuto incremento residenziale, nel caso di allargamento del centro abitato per il realizzo di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate;
- il piano deve essere corredato da una relazione illustrativa, dotato del preventivo delle spese e dei tempi di realizzo.
- prevedere le deroghe da applicare nell'ambito del centro abitato così come previste dal Codice della Strada, dando anche le indicazioni tecniche in merito al posizionamento, alle dimensioni ed alle caratteristiche dei mezzi luminosi e non.

Qualsiasi decisione inerente la formazione del piano viene demandata alla Giunta Comunale. Il progetto del piano è sottoposto a parere della Commissione Edilizia ed è dalla stessa espresso entro 30 giorni dalla richiesta. Il gruppo di lavoro che ha formato il piano, esaminato il parere della Commissione Edilizia o preso atto della scadenza del termine senza osservazioni, procede alla redazione del piano definitivo che è approvato secondo quanto previsto dal precedente comma.

Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall'anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell'espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che viene illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Il piano dovrà essere predisposto ed approvato dalla Giunta Comunale entro 1 (uno) anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.

La Giunta Comunale nell'approvare il piano può vincolare al finanziamento delle spese necessarie per la sua realizzazione, una percentuale del gettito normale del provento dei diritti sulle pubbliche affissioni, in aggiunta dei proventi delle sanzioni amministrative vincolati per legge ai sensi dell'art. 24, comma 5° del D.Lgs. 507/93.

## **Art. 8**

### **La pubblicità esterna**

La prima parte del piano comprende i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale, nonché le localizzazioni vietate per leggi e/o regolamenti.

Per l'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, lungo le strade comunali ed in vista di esse il piano, osservato quanto stabilito dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il collocamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.

Nell'interno dei centri abitati il piano prevede, per l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali o in vista di esse, autorizzata dal Comune previo nulla- osta tecnico dell'Ente proprietario:

- a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, concesse dal soggetto proprietario, può essere autorizzata l'installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite nell'ambito di quelle massime stabilite dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;
- b) le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
- c) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, dei segnali di direzione per attività ricettive, di ristorazione, artigianali e/o industriali, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi, correlate a quelle sia degli edifici sui quali devono essere installati, sia delle caratteristiche delle zone ove questi sono situati. Il piano comprende:
  - 1) la definizione degli edifici, impianti (ex. ascensori), opere pubbliche, strutture ed aree attrezzate ed altri luoghi di proprietà o in disponibilità del Comune, pubblici od aperti al pubblico nei quali può essere autorizzata l'installazione di mezzi per la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva od acustica percepibili nell'interno o dall'esterno;
  - 2) la definizione dei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di proprietà o gestione privata, nei quali si effettuano le attività pubblicitarie di cui al precedente punto 1);

- 3) i criteri per la localizzazione e le modalità tecniche per la collocazione, in condizioni di sicurezza per i terzi, di striscioni, locandine, stendardi, festoni di bandierine e simili;
- 4) le caratteristiche e i criteri per l'installazione dei cartelli e mezzi pubblicitari luminosi e non, entro i centri abitati.

## **Art. 9**

### **Gli impianti per le pubbliche affissioni**

La seconda parte del piano degli impianti pubblicitari è costituita dagli impianti da adibire alle pubbliche affissioni.

In conformità a quanto dispone il 3° comma dell'art. 18 del D.Lgs. 507/93, tenuto conto che la popolazione del Comune di Nove al 31 dicembre 1994, era costituita da 4734 abitanti, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni, proporzionata al predetto numero di abitanti e comunque non inferiore a 12 mq per ogni mille abitanti, è stabilita in complessivi **mq 65** pari n. 92 fogli cm. 70x100.

La superficie complessiva degli impianti delle pubbliche affissioni, sopra determinata è ripartita come segue:

- a) fg. n. **19**, pari al **20%** è destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica, effettuata dal servizio comunale;
- b) fg. n. **55**, pari al **60%** è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata dal servizio comunale;
- c) fg. n. **18**, pari al **20%** è destinata alle affissioni di natura commerciale effettuata direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, ove lo stesso sia appaltato.

Gli impianti per le pubbliche affissioni possono essere costituiti da:

- vetrine per l'esposizione di manifesti;
- stendardi porta manifesti;
- posters per l'affissione di manifesti;
- tabelloni ed altre strutture mono, bifacciali o plurifacciali, realizzate in materiali idonei per l'affissione di manifesti;
- superfici adeguatamente predisposte e delimitate, ricavate da muri di recinzione, di sostegno, da strutture appositamente predisposte per questo servizio;
- da armature, steccati, ponteggi, schermature di carattere provvisorio prospicienti il suolo pubblico, per qualunque motivo costruiti;
- da altri spazi ritenuti idonei dal responsabile del servizio, tenuto conto dei divieti e limitazioni stabilite dal presente regolamento.

Tutti gli impianti hanno di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario da spazi pubblici per tutti i lati che vengono utilizzati per l'affissione.

Ciascun impianto deve recare, in alto, una targhetta con l'indicazione:

### **COMUNE DI NOVE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI**

Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l'installazione di mezzi pubblicitari.

La collocazione degli impianti per le affissioni lungo le strade è soggetta alle disposizioni del presente regolamento e, in generale, alle disposizioni del D.Lgs. 285/92 e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. n. 495/92 - Nuovo Codice della Strada.

Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni, indica per ciascuno di essi:

- a) la destinazione dell'impianto secondo quanto previsto dal comma 3;

- b) l'ubicazione;
- c) la tipologia secondo quanto previsto dal comma 4;
- d) la dimensione ed il numero di fogli cm. 70x100 che l'impianto contiene;
- e) la numerazione dell'impianto ai fini della sua individuazione.

Il piano degli impianti per le pubbliche affissioni è corredato da un quadro di riepilogo comprendente l'elenco degli impianti con il numero distintivo, l'ubicazione, la destinazione e la superficie.

La ripartizione degli spazi di cui al 3° comma, può essere rideterminata ogni due anni, con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre e che entra in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi in una o più categorie, rendendo necessario il riequilibrio delle superfici alle stesse assegnate in relazione alle effettive necessità accertate.

## **CAPO III° DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'**

### **Art. 10 Disciplina generale**

Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.

Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dall'art. 33 del presente regolamento e dall'art. 24 del D.Lgs. 507/93.

Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al 1° comma devono essere cessate immediatamente.

Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dai successivi artt. 48 e 49.

Sono fatte salve le disposizioni di cui alla Legge 18 marzo 1959, n. 132, integrate dall'art. 14, comma 4- septies, del D.L. 318/86 (è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà circolanti sulle linee ferroviarie) e dell'art. 10 della L. 05/12/1986 n. 856 (le scritte sui container indicanti il nome del proprietario o dell'utilizzatore non costituiscono oggetto per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità).

Si applicano per quanto compatibili le disposizioni speciali di cui alla Legge 235/93 e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 42/95 e quelle previste dalla Legge 175/92 (Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie);

### **Art. 11 Tipologia dei mezzi pubblicitari**

Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, in:

- 1) *pubblicità ordinaria;*
- 2) *pubblicità effettuata con veicoli;*
- 3) *pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;*
- 4) *pubblicità varia.*

**La pubblicità ordinaria** è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, standardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.

Per le relative definizioni si fa rinvio al successivo art. 12 del presente regolamento.

E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

**La pubblicità effettuata con veicoli** è distinta come appresso:

- a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
- b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa";

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 - 59 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada emanato con DPR n. 495/92.

**La pubblicità con pannelli luminosi** è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.

La predetta pubblicità può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria all'uopo stabilita.

E' compresa fra la pubblicità con proiezioni, la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

**La pubblicità varia** comprende:

- a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze di seguito definita "pubblicità con striscioni";
- b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua anche limitrofi al territorio comunale, di seguito definita "pubblicità da aeromobili";
- c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";
- d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche veicolare, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicità in forma ambulante";
- e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".

## **Art. 12**

### **Definizione dei mezzi pubblicitari**

Le definizioni dei mezzi pubblicitari contenute nell'art. 47 commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del Regolamento di esecuzione del nuovo Codice della Strada, approvato con DPR 16.12.1992 n. 495, sono fatte proprie in questo regolamento come riprodotte nei commi successivi.

E' da considerare "**insegna**" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.

E' da qualificare "**sorgente luminosa**" qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.

Si definisce "**cartello**" quel manufatto bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, che è finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi; esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagini diverse. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Si considera "**manifesto**" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso nè per luce propria nè per luce indiretta.

Si considera "**striscione, locandina e stendardo**" l'elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli. Può essere luminoso per luce indiretta.

E' da considerare "**segno orizzontale reclamistico**" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

E' da qualificare "**impianto di pubblicità o propaganda**" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, nè come insegna, nè come cartello, nè come manifesto, nè come segno orizzontale reclamistico. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

### **Art. 13**

#### **Cartelli di indicazione di attività ricettiva e di ristorazione Cartelli di indicazione di attività produttive**

I segnali stradali, diversi dai cartelli, impiegati per la pubblicizzazione e l'avvio a sedi di attività ricettiva o di ristorazione quali: alberghi, ristoranti, trattorie, pizzerie, ecc. devono essere conformi alla tipologia dei segnali di direzione prevista dall'art. 134 del D.P.R. 495/92 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada". La norma è ugualmente valida nel caso dei segnali per la pubblicizzazione e l'avvio di attività produttive artigianali e/o industriali.

Tali segnali di direzione possono associare il marchio alla denominazione della ditta pertanto sono da ritenersi segnali stradali a tutti gli effetti di legge. La loro realizzazione ed esposizione è quindi disciplinata dalle disposizioni del citato D.P.R. n. 495/92 oltre a quelle del presente Regolamento; la localizzazione e la vigilanza sono riservati agli uffici competenti in materia di viabilità e circolazione stradale.

### **Art. 14**

#### **Autorizzazioni**

L'autorizzazione al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati, sulle strade ed aree pubbliche comunali ed assimilate o da esse visibili è soggetto alle disposizioni stabilite dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, dal Regolamento Edilizio Comunale, gli strumenti urbanistici comunali e dal presente regolamento, ed è rilasciata dal Comune, al quale deve essere presentata la domanda con la documentazione prevista dal successivo terzo comma.

L'autorizzazione al posizionamento ed alla installazione di insegne, di segnali di direzione per attività ricettive, di ristorazione, artigianali e/o industriali, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nei centri abitati è rilasciata dal Comune, salvo il preventivo nulla-osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, in conformità al quarto comma dell'art. 23 del D.Lgs. 285/1992 e relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, secondo i criteri di cui al piano generale degli impianti di cui all'art. 7.

Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione deve presentare la domanda presso l'Ufficio Tributi, in originale in carta da bollo e copia, allegando inoltre:

- 1) un'autodichiarazione, redatta ai sensi della Legge 04/01/1968, n. 15, con la quale si attesti che il mezzo pubblicitario che si intende collocare ed i suoi sostegni sono stati calcolati, realizzati e saranno posti in opera, in modo da garantire sia la stabilità, sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione dei veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
- 2) bozzetto del messaggio da esporre, con l'indicazione delle dimensioni dei colori e del materiale con il quale viene realizzato ed installato; n. 2 (due) foto, una del particolare e una con panoramica del punto di intervento;
- 3) planimetria ove è riportata la posizione esatta nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione, e le distanze dal limite della carreggiata;
- 4) nulla-osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, se la stessa non è comunale;
- 5) altre autorizzazioni previste da normative speciali (rispetto idraulico, tutela ambientale ecc.).

Per l'installazione di più mezzi pubblicitari è presentata una sola domanda ed una sola autodichiarazione. Se l'autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche è allegata una sola copia dello stesso.

Se la domanda riguarda l'esposizione di messaggi variabili, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.

Il richiedente è comunque tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari al fine dell'esame della domanda.

Ove si intenda installare l'impianto su suolo pubblico dovrà essere preventivamente richiesta ed acquisita apposita concessione per l'occupazione del suolo. Se l'impianto deve essere installato su aree o bene privato, dovrà essere attestata la disponibilità di questi.

Copia della domanda viene restituita con l'indicazione:

- a) della data e del numero di ricevimento al protocollo generale;
- b) del funzionario responsabile del procedimento;
- c) del termine di cui al successivo comma, entro il quale sarà emesso il provvedimento.

Il responsabile istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri delle unità organizzative interne (Polizia Municipale, Commissione Edilizia Comunale ove dovuto ed in particolare ai fini ambientali, ecc.) nonché controllando la conformità dell'installazione alle prescrizioni del piano generale degli impianti, ed entro 30 giorni dalla data di presentazione, il Sindaco concede o nega l'autorizzazione. Il diniego deve essere motivato. Trascorso tale periodo senza che sia stato emesso alcun provvedimento, l'interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere all'installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità.

E' comunque necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Sindaco per i mezzi pubblicitari da installare nell'ambito delle zone soggette a particolari vincoli previste dal piano generale degli impianti.

L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di 3 (tre) anni ed è rinnovabile.

Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio

pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio, all'Ente competente, il quale è tenuto a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.

L'autorizzazione ad esporre, collocare od effettuare qualsiasi forma di pubblicità, concessa dal Sindaco sulla base della relazione tecnica dell'Ufficio preposto e sentiti gli eventuali pareri consultivi, si intende rilasciata con salvezza dei diritti dei terzi e nella presunzione che il richiedente abbia ottemperato a tutti gli obblighi in materia fiscale, urbanistica ecc.

#### **Art. 15**

#### **Targhe di studi professionali, uffici privati e pubblici ed affini**

Per le targhe di studi professionali, di uffici pubblici, privati ed attività affini, come banche, assicurazioni, ecc., fatto salvo quanto previsto dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 175 e dal Decreto ministeriale 16 settembre 1994, n. 657 in materia di pubblicità sanitaria, non è richiesto il rilascio di alcuna autorizzazione all'esposizione purché ricorrano le seguenti circostanze:

- a) dimensioni della targa non eccedenti il formato "UNI A/3" (Ente Nazionale Italiani di Unificazione): mm. 420 di base, mm. 297 di altezza o viceversa;
- b) le targhe non siano luminose;
- c) venga inviata comunicazione scritta preventiva all'ufficio competente in materia di pubblicità.

#### **Art. 16**

#### **Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri Enti Diritti di terzi**

L'autorizzazione al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione all'autorizzazione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la sua responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.

#### **Art. 17**

#### **Deposito cauzionale**

Per le autorizzazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in ripristino dei luoghi alla scadenza, da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustificano, il Sindaco, su proposta del responsabile del procedimento, sentito il parere dell'ufficio tecnico, potrà prescrivere il versamento di un adeguato deposito cauzionale infruttifero a favore del Comune, anche mediante costituzione di una polizza fidejussoria, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

Il deposito verrà restituito al termine dell'installazione, previa verifica del pieno rispetto delle norme e prescrizioni da parte dell'ufficio tecnico.

#### **Art. 18**

#### **Obblighi del titolare dell'autorizzazione**

L'autorizzazione al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è rilasciata a titolo personale e non è consentita la cessione se non con atto tra vivi e relativa comunicazione al Comune da effettuarsi entro 30 giorni.

Il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo di:

- a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- b) effettuare tutti gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
- c) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell'autorizzazione, sia successivamente per intervenute e motivate esigenze;
- d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell'autorizzazione o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta del Comune.

In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta di identificazione di cui al successivo art. 31.

Anche gli striscioni o teli ricadenti completamente su suolo privato, costituendo pubblicità a tutti gli effetti, necessitano di autorizzazione da rilasciare a seguito di domanda scritta inoltrata dall'avente titolo, precisando la data di inizio e la durata dell'esposizione.

Il titolare dell'autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonché di striscioni e stendardi, ha l'obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le 24 ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l'installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

## **Art. 19 Rinnovo dell'autorizzazione**

Coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione al posizionamento ed alla installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, ai sensi dell'art. 14 del presente regolamento, possono richiederne la proroga ovvero il rinnovo motivando la richiesta.

Tale richiesta deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dal precedente art. 14, senza presentazione di alcun allegato se non sono intervenute variazioni.

La domanda deve essere comunque prodotta, trenta giorni prima della scadenza, e deve contenere copia della autorizzazione originaria e copia delle ricevute di pagamento della tassa.

Il mancato pagamento della tassa per l'autorizzazione già in essere costituisce motivo di diniego al rinnovo.

## **Art. 20 Revoca dell'autorizzazione**

Sono cause di revoca dell'autorizzazione:

- 1) qualora per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso per l'insediamento del mezzo pubblicitario ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni;
- 2) l'installazione di mezzi pubblicitari in edifici privati preceduti da autorizzazione o concessione edilizia, alle quali siano applicati i provvedimenti di cui agli artt. 7 - 10 - 12 della Legge 28/02/85 n. 47;
- 3) il mancato adeguamento alle norme di legge ed a quelle previste dai regolamenti comunali;

4) qualora non venga esercitata direttamente dal titolare della stessa e ne venga cambiata la destinazione senza l'autorizzazione del Comune.

Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla previa contestazione all'interessato ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.

### **Art. 21**

#### **Effetti della revoca**

Il provvedimento di revoca dà diritto all'utente alla restituzione della tassa pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro, da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 38 del presente regolamento.

La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di rimozione e di riduzione in pristino del bene oggetto di installazione, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

Nell'ordinanza di revoca da notificare, è assegnato al titolare un congruo termine per l'esecuzione dei lavori di rimozione.

Qualora il destinatario dell'ordinanza non esegua l'ordine impartito, provvederà il Comune previa diffida ad adempiere nell'ulteriore termine di gg. 10, decorso il quale si provvederà in forma di autotutela esecutiva, con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione, ed applicazione delle sanzioni amministrative.

Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del titolare e per effetto di esso lo stesso è obbligato a ripristinare il bene, evitando danni al Comune ed a terzi.

### **Art. 22**

#### **Decadenza delle autorizzazioni**

Il concessionario incorre nella decadenza dell'autorizzazione:

- 1) qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di autorizzazione, nonché le reiterate violazioni, da parte del titolare o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
- 2) l'uso improprio del diritto di pubblicità o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nell'atto rilasciato;
- 3) allorché non si sia avvalso, senza giustificato motivo, del diritto di installazione nei sei mesi dal rilascio dell'atto;
- 4) l'omesso pagamento della relativa tassa comunale.

Il provvedimento di decadenza deve essere preceduto dalla previa contestazione all'interessato ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.

Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista dai precedenti articoli per la revoca.

### **Art. 23**

#### **Sospensione delle autorizzazioni**

E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, prescrivere la sospensione delle autorizzazioni, individuando altresì la relativa durata, senza diritto d'indennizzo alcuno ai titolari.

Qualora il periodo di sospensione si protragga consecutivamente oltre i 15 (quindici) giorni, si darà luogo al rimborso dei tributi in quota proporzionale per la parte eccedente detto limite con le modalità dell'art. 38 in materia di rimborsi d'imposta.

I titolari saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, nè il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

#### **Art. 24**

#### **Norme per la esecuzione dei lavori**

Tutti i lavori necessari per l'installazione su suolo pubblico di cartelli o altri mezzi pubblicitari, dovranno essere eseguiti a cura e spese del titolare, a perfetta regola d'arte.

Durante l'esecuzione dei lavori il titolare, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, fra gli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali oltre a quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto di autorizzazione:

- a) non arrecare disturbo o molestia al pubblico, ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
- b) evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica;
- c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
- d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possano cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
- e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiale sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario;

Ogni lavoro che interessi tutta la larghezza della sede stradale deve essere eseguito in modo da non intralciare od interrompere il traffico, salvo eccezioni o causa di forza maggiore, le quali di volta in volta, saranno motivatamente autorizzate dal Sindaco.

L'autorizzazione obbliga il titolare a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

#### **Art. 25**

#### **Manutenzioni e spostamenti dei mezzi pubblicitari**

Il Comune si riserva la facoltà di ordinare opportuni interventi di manutenzione o sostituzione delle forme pubblicitarie installate od effettuate che risultino o siano diventate non consone al decoro dell'ambiente urbano o pregiudichino il pubblico interesse.

Il Comune potrà pure disporre lo spostamento di impianti pubblicitari ed altro materiale adibito all'affissione od alla pubblicità in altre posizioni o località, sia per necessità estetiche quanto per forza maggiore, ovvero in caso di demolizioni di edifici, nuove costruzioni o per esigenze di servizio o di viabilità od altri motivi di pubblica utilità.

#### **Art. 26**

#### **Pubblicità fonica**

La pubblicità sonora è vietata. Essa è sempre consentita unicamente per messaggi di pubblico interesse disposti dall'autorità di pubblica sicurezza o dal Sindaco. E'

consentito l'annuncio di manifestazioni culturali, sportive, politiche e sindacali limitatamente al giorno della manifestazione o iniziativa, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00, previa autorizzazione da richiedersi direttamente all'Ufficio Polizia Municipale almeno 5 giorni prima. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione del Sindaco, a candidati a cariche pubbliche, per tutto il tempo della campagna elettorale.

## **Art. 27** **Limitazioni e divieti**

Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti pubblicitari, segni orizzontali reclamistici e sorgenti luminose se questi, visibili dai veicoli transitanti nelle dette strade, possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale per dimensione, colore, forma, disegno, ubicazione o possano renderne difficoltosa la comprensione ovvero ridurre la visibilità ed efficacia. E' altresì vietata la loro collocazione qualora arrechino disturbo visivo agli utenti della strada o possano distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione. In qualsiasi caso detti impianti non devono comunque arrecare disturbo o impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono altresì vietati tutti i cartelli e i mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti luminose e le pubblicità che possano produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualsivoglia installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

E' fatto assoluto divieto di associare, accostare, e combinare messaggi, cartelli o avvisi pubblicitari di qualunque tipo con qualsiasi segnale stradale. Tali eventuali abusi devono essere immediatamente rimossi a cura delle autorità responsabili.

E' fatto divieto di utilizzare tipologie segnaletiche stradali regolamentari per scopi pubblicitari.

Le sorgenti luminose, i cartelli e ogni altro mezzo luminoso pubblicitario posti fuori dai centri abitati, lungo o in prossimità delle strade nelle quali ne è consentita l'installazione, non possono avere luci nè intermittenti, nè di colore rosso, nè di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che in qualche modo provochino abbagliamento. Gli stessi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non deve essere quella di disco o triangolo. L'utilizzo del colore rosso deve essere limitato esclusivamente alla riproduzione di marchi e non può comunque superare 1/5 dell'intera superficie del cartello o altro mezzo pubblicitario. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso. Entro i centri abitati si applicano le disposizioni previste dal presente Regolamento.

Lungo le strade nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.

La collocazione dei supporti per cartelli ed altri mezzi pubblicitari lungo le strade del centro abitato dovrà rispettare le seguenti distanze minime:

- a) m. 50 da cartelli e mezzi pubblicitari posti su aree private;
- b) m. 50 da qualunque segnale stradale;
- c) m. 50 da asse di intersezioni ed incroci stradali solo quando in tali incroci siano posti segnali stradali e/o semaforici;
- d) m. 1,5 dal limite della carreggiata.

## **Art. 28**

### **Divieti speciali all'esposizione di pubblicità Limitazioni e divieti estesi a tutto il territorio comunale**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di negare l'autorizzazione ad esporre, collocare od effettuare qualsiasi forma di pubblicità in relazione ad esigenze di pubblico interesse di natura estetica, panoramica, ambientale, storica ed artistica, in accordo con le finalità espresse nel presente Regolamento oltre che nel Nuovo Codice della Strada e nel relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione; anche nel caso risultino rispettate tutte le norme qui contenute.

E' proibita l'esposizione stabile o temporanea, di ogni tipo di segnaletica pubblicitaria, mobile e/o provvisoria, su spazi pubblici non diversamente normata all'interno del presente Regolamento.

E' proibita altresì la posa di orologi analogici, da impiegarsi quale supporto per pubblicità, lungo tutte le strade di scorrimento veicolare, nonché entro un raggio di 50 metri dagli incroci stradali.

E' proibita l'installazione di supporti per le pubblicità fisse recanti immagini di planimetrie e/o elaborazioni grafiche del territorio comunale e/o comprensoriale, al di fuori di quanto autonomamente operato per iniziativa comunale. In particolare si vietano le tabelle a rame sbalzato e verniciato, in lamiera o legno o materiali plastici, verniciate o laccate.

Su tutto il territorio comunale è vietata, per ragioni di igiene e di decoro la pubblicità mediante il lancio di manifestini, volantini od oggetti e di qualsiasi altro materiale pubblicitario. La pubblicità mediante distribuzione di manifestini è consentita previa autorizzazione da richiedersi alla Polizia Municipale. La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie e alle piazze è consentita quando non arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale. Ulteriori limitazioni e deroghe potranno essere consentite con apposita motivata ordinanza del Sindaco per motivi di interesse pubblico.

## **Art. 29**

### **Vigilanza**

Gli Enti proprietari delle strade sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato nonché sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.

Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che dovrà provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'Ente proprietario, valutate le osservazioni avanzate entro 10 giorni dal soggetto, provvede d'ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.

La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'art. 12 del C.d.S., il quale trasmette le proprie segnalazioni all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza.

## **Art. 30**

### **Pubblicità effettuata su spazi ed aree pubbliche**

Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici,

impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali o in uso, a qualsiasi titolo, al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nonché il pagamento del canone di locazione e/o concessione che la Giunta vorrà stabilire, secondo quanto previsto dal comma 7° dell'art. 9 del D.Lgs. 507/93.

### **Art. 31**

#### **Targhette di identificazione**

Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, (con esclusione della pubblicità temporanea), dovrà essere saldamente fissata a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati, con caratteri incisi i seguenti dati:

- a) Amministrazione rilasciante;
- b) soggetto titolare;
- c) numero e data di rilascio dell'autorizzazione;
- d) progressiva chilometrica del punto di installazione;
- e) data di scadenza.

La targhetta di cui al comma precedente deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.

### **Art. 32**

#### **Anticipata rimozione**

Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 25, comma 2° del presente regolamento, prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso, avrà diritto unicamente al rimborso della quota di imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

Nel caso che lo spostamento riguardi impianti attribuiti a soggetti che effettuano affissioni dirette, convenzionate con il Comune per utilizzazioni ancora in corso al momento dello spostamento, gli stessi possono accettare di continuare l'utilizzazione dell'impianto nella nuova sede oppure rinunciare alla stessa, ottenendo dal Comune il rimborso del diritto già corrisposto per il periodo per il quale l'impianto non viene usufruito.

Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.

La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.

Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 33 del presente regolamento, nonché le sanzioni previste dai successivi artt. 48 e 49.

### **Art. 33**

#### **Materiale pubblicitario abusivo**

Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.

Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.

La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al successivo comma 5, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili, che dovranno provvedervi entro il termine massimo di 15 giorni; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni e delle spese sostenute per la rimozione delle stesse.

A propria discrezione e qualora non riscontri altre violazioni di legge specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, il Comune può consentire che la pubblicità abusiva, sempreché siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità possa continuare a restare esposta per il periodo stabilito.

Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative (art. 49), anche quelle tributarie (art. 48). Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.

## **CAPO IV° IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - DISCIPLINA -**

### **Art. 34 Presupposto dell'imposta**

E' soggetta all'imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di ogni messaggio pubblicitario, effettuata con qualsiasi forma di comunicazione visiva od acustica - diversa da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni - in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

La predetta imposta si applica altresì agli impianti affissionistici recanti pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili di cui al comma 3° dell'art. 12 del D.Lgs. 507/93.

Per luoghi pubblici si intendono le vie, le piazze, i giardini e le aree comunque aperte al pubblico passaggio o a chiunque può accedere in ogni momento senza limitazioni o condizioni.

Si considerano luoghi aperti al pubblico i locali e le aree che siano destinati a spettacoli pubblici, a pubblici esercizi, ad attività commerciali o ai quali chiunque può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.

Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi di qualsiasi natura ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato oppure i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata tale attività.

### **Art. 35 Soggetto passivo**

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

**Art. 36**  
**Modalità di applicazione dell'imposta**

Le modalità di applicazione dell'imposta di pubblicità sono quelle indicate in particolare dall'art. 7 del D.Lgs. 507/93.

**Art. 37**  
**Dichiarazione e pagamento dell'imposta**

I soggetti passivi di cui all'art. 35, ottenuta l'autorizzazione prevista dall'art. 14, prima di iniziare la pubblicità, sono tenuti a presentare al Comune idonea dichiarazione anche cumulativa, redatta su apposito modulo, con le modalità previste dall'art. 8 del D.Lgs. 507/93, nella quale devono essere indicati tutti gli elementi base per l'imposizione e cioè oltre alle generalità del soggetto passivo, il tipo e le caratteristiche complete dei mezzi pubblicitari, nonché le diciture, le dimensioni, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Tale dichiarazione è esente dall'imposta sul bollo (tab. B, art. 5, DPR 26.10.1972 n. 642, modificata dal DPR 30.12.1982 n. 955).

Il pagamento dell'imposta di pubblicità dovrà essere effettuato con le modalità previste dall'art. 9 del D.Lgs. 507/93 a mezzo conto corrente postale utilizzando un modello conforme a quello autorizzato con decreto Ministeriale. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione di cui al 1° comma.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in una unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.

**Art. 38**  
**Rimborsi**

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno nel quale è stato effettuato il pagamento dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto di rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in carta libera (tab. B, art. 5, DPR n. 642/1972) indirizzata al Comune. Il Comune provvede al rimborso della somma maggiorata di interessi pari al 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento, entro 90 giorni dalla richiesta.

**Art. 39**  
**Riduzioni dell'imposta**

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti di beneficenza.

Ai fini di verificare la mancanza di "scopo di lucro" di cui alla lettera a) del predetto articolo, il funzionario responsabile dell'imposta potrà richiedere al comitato, associazione, fondazione o altro ente l'esibizione dello statuto od altro documento, comprovante lo scopo sociale.

#### **Art. 40** **Esenzioni dall'imposta**

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine o sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13 del D.Lgs. 507/93;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilito, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.

A chiarimento del predetto articolo non rientrano nel concetto di pubblicità i cartelli che, seppur esposti al pubblico, non presentano alcun contenuto o richiamo pubblicitario diretto o indiretto, ma si limitano a mere comunicazioni, quali gli avvisi di fermata degli autobus di linea, i cartelli TELECOM, quelli per lavori stradali ed edili, quelli di singoli privati per indicare divieti di accesso o di circolazione, etc....

## **CAPO V°**

### **DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

#### **- DISCIPLINA -**

#### **Art. 41** **Finalità**

Il Comune a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o prive di rilevanza economica, nonché di messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.

I manifesti aventi finalità istituzionali, sociali o comunque privi di finalità economiche sono quelli pubblicati dal Comune e, di norma, quelli per i quali l'affissione è richiesta dai soggetti e per le finalità di cui all'art. 44 e 45 del presente regolamento.

I manifesti che diffondono messaggi relativi all'esercizio di un'attività economica sono quelli che hanno lo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi o che risultano finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

I manifesti di natura commerciale la cui affissione viene richiesta direttamente al Comune sono dallo stesso collocati negli spazi di cui all'art. 9, comma 3°, lettera b) del presente regolamento, nei limiti della capienza degli stessi.

I manifesti di natura commerciale da affiggere negli spazi da attribuire a soggetti privati per l'effettuazione di affissioni dirette nei limiti di cui all'art. 9, comma 3°, lettera c) del regolamento sono classificati, ai fini tributari, come pubblicità ordinaria in conformità a quanto dispone il 3° comma dell'art. 12 del D.Lgs. 507/93, con applicazione dell'imposta in base alla superficie di ciascun impianto, nella misura e con le modalità di cui all'art. 3.

#### **Art. 42** **Criteri e modalità per l'espletamento del servizio**

L'affissione si intende prenotata dal momento in cui la commissione, accompagnata dall'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, perviene all'ufficio comunale preposto al servizio.

Le commissioni sono iscritte nell'apposito registro, contenente tutte le notizie alle stesse relative, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.

I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio comunale, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.

I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:

- a) per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità ed il formato;
- b) per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo.

Oltre alle copie da affiggere dovrà essere inviata all'ufficio una copia, da conservare per documentazione del servizio.

Le affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza relativo al ricevimento della commissione, risultante dal registro cronologico.

La durata della affissione decorre dal giorno in cui è stata effettuata al completo. Nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'ufficio comunale mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro dell'ufficio comunale , ovvero del concessionario del servizio, recante: COMUNE DI NOVE - SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI - e la data di scadenza prestabilita.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni originato da cause di forza maggiore nel caso in cui sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, deve essere comunicato per iscritto dal Comune al committente. Si considera causa di forza maggiore anche la avversa condizione atmosferica.

La mancanza di spazi disponibili sarà comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nei casi di cui ai precedenti commi 9 e 10 del presente articolo, il committente può annullare la commissione con avviso da inviarsi all'ufficio comunale entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste. L'annullamento della commissione non comporta oneri a carico del committente al quale l'ufficio comunale provvede a rimborsare integralmente la somma entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo verrà detratto dal rimborso del diritto. Scaduto tale termine il materiale viene inviato al macero.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune provvederà a sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, provvederà a dare tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.

Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quelli pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per scritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente dei diritti eccedenti quelli dovuti. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione che avverrà nei termini e modi previsti dal precedente comma.

I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del diritto, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere costantemente esposti, per la pubblica consultazione di chiunque ne faccia richiesta:

- a) le tariffe del servizio;
- b) l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono;
- c) il registro cronologico delle commissioni.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo in materia di modalità, si applicano le disposizioni di cui all'art. 22 del D.Lgs. 507/93

Le disposizioni previste dal D.Lgs. 507/93 e dal presente regolamento per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili e per quanto non previsto nel presente capo anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

### **Art. 43**

#### **Pagamento del diritto**

Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto al Comune che provvede alla loro effettuazione, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale esso viene effettuato, in conformità a quanto previsto dall'art. 19 del D.Lgs. 507/93.

Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità relativamente ai manifesti ed agli altri mezzi affissi e per i quali il diritto viene corrisposto.

Il pagamento del diritto deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio con le modalità previste dall'art. 9 del D.Lgs. 507/93.

In deroga a quanto previsto dal precedente comma, è consentito il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale.

Il materiale pubblicitario esposto in difformità alle modalità previste dal presente articolo, sarà considerato abusivo e come tale soggetto alle sanzioni di cui agli artt. 48 e 49 del presente regolamento.

### **Art. 44**

#### **Riduzioni del diritto**

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriale e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art. 45;
- b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
- e) per gli annunci mortuari.

I requisiti previsti dalla lettera b), c) e d) sono accertati con le modalità previste dall'art. 39 del presente regolamento.

Le riduzioni non sono cumulabili. Non si applicano alla misura minima del diritto stabilito per ogni commissione da effettuarsi d'urgenza.

### **Art. 45**

#### **Esenzioni del diritto**

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
- c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Per i manifesti di cui alla lettera a), si fa riferimento alle attività e funzioni che il Comune esercita secondo le leggi statali e regionali, le norme statutarie, le disposizioni

regolamentari e quelle che hanno per finalità la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo della comunità, ai sensi della Legge 08/06/90 n. 142.

Per i manifesti di cui alla lettera f), il soggetto che richiede l'affissione gratuita è tenuto a precisare, in tale richiesta, la disposizione di legge per effetto della quale l'affissione sia obbligatoria.

Per l'affissione gratuita dei manifesti di cui alla lettera g), il soggetto richiedente deve allegare alla richiesta copia dei documenti dai quali risulta che i corsi sono gratuiti e regolarmente autorizzati dall'autorità competente.

#### **Art. 46**

### **Spazi privati per le affissioni**

Nel rispetto della tipologia e della quantità degli impianti pubblicitari individuati dall'art. 9, comma 3°, lettera c) del presente regolamento, nonché della distribuzione risultante dal piano di cui all'art. 8, la Giunta Comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili.

Gli spazi sono assegnati dalla Giunta Comunale che approva anche la relativa convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, che non potrà essere superiore a cinque anni ed il relativo canone annuo dovuto al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto (es. spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione, e simili).

L'istanza della ditta o società (diversa dal concessionario del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni) viene istruita e proposta in conformità alle linee generali del piano di cui all'art. 8 del presente regolamento.

In ogni caso lo stesso soggetto privato non potrà possedere più del 50% degli spazi privati destinati alle affissioni.

## **CAPO VI°**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 47**

### **Attività di accertamento e riscossione coattiva dell'imposta**

L'ufficio tributi, ovvero il concessionario del servizio, provvederà all'attività di accertamento e rettifica ed all'eventuale riscossione coattiva dell'imposta con le modalità ed i termini previsti dall'art. 10 e 9 del D.Lgs. 507/93.

#### **Art. 48**

### **Sanzioni tributarie ed interessi**

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 37, si applica oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora previsti dal 4° comma dell'art. 23 del D.Lgs. 507/93.

#### **Art. 49** **Sanzioni amministrative**

Il Comune è tenuto, a mezzo della Polizia Municipale, a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente regolamento. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della Legge 24.11.1981 n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.

Fatta salva l'applicazione delle sanzioni tributarie ed interessi di cui al precedente articolo 48, le violazioni alle norme del presente regolamento, nonché a quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, sono sanzionate in conformità all'art. 24 del D.Lgs. 507/93, con la somma da lire duecentomila a lire due milioni, con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, l'immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art. 10 del D.Lgs. 507/93.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa; in caso contrario, i beni eventualmente confiscati resteranno di proprietà del Comune che potrà disporre la demolizione e l'avviamento alle discariche.

Le sanzioni per omessa, tardiva o infedele dichiarazione; per omesso o tardivo pagamento; le soprattasse e gli interessi di mora riguardano l'aspetto fiscale della pubblicità e delle Pubbliche Affissioni, pertanto sono da computarsi in aggiunta alle sanzioni amministrative stabilite nei precedenti commi.

Nei casi di contravvenzione ai divieti e alle norme contenute negli articoli del presente regolamento, inoltre in caso di difformità o variazioni rispetto all'autorizzazione amministrativa emessa, devono essere valutate anche le infrazioni al codice della strada, per cui vale il disposto dell'articolo 56, commi 2, 3, 4, 5, 6 del D.P.R. n. 495/92.

#### **Art. 50** **Contenzioso**

Contro gli atti di accertamento di cui all'art. 47 è ammesso ricorso:

- a) al competente Direttore Regionale delle Entrate, sino alla data di insediamento della Commissione Tributaria Provinciale, ed in seconda istanza al Ministero delle Finanze, ove l'ammontare del tributo sia superiore a £. 300.000.=, nei termini e con le modalità previste dall'art. 24 del DPR 639/72.
- b) alla Commissione Tributaria Provinciale, dopo il suo insediamento, alle quali è demandata la cognizione delle controversie in materia di tributi locali, nei termini e con le modalità ivi previste dal D.Lgs. n. 546/92.

### **Art. 51** **Gestione contabile dell'imposta**

Ai sensi della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità locale - n. 1 del 05.01.94 per l'anno 1994 nulla è innovato rispetto ai dettami dell'abrogata normativa, in merito alle modalità di liquidazione del tributo e tenuta della contabilità.

Per la gestione contabile dell'imposta saranno osservate puntualmente le disposizioni emanate in relazione al disposto dell'art. 35, comma 4° del D.Lgs. 507/93 e del Decreto del Ministero delle Finanze 26.04.94 in Gazzetta Ufficiale n. 130 del 06.06.94.

### **Art. 52** **Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 concernenti il riordino della finanza territoriale e successive modificazioni ed integrazioni; nonché a tutte le altre norme attinenti alla Pubblicità e alle Pubbliche Affissioni, in particolare: istruzioni, circolari e risoluzioni del Ministero delle Finanze.

Si fa riferimento inoltre alle norme del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni, nonché relativo D.P.R. 16/12/92 n.495 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni .

Per l'affidamento in concessione del servizio si rinvia a quanto previsto in materia dagli artt. 25 a 35 del D.Lgs. 507/93.

### **Art. 53** **Entrata in vigore**

In sede di prima applicazione del D.Lgs. 507/93 le tariffe per l'anno 1994 di cui allegato A) del presente regolamento sono state deliberate dalla Giunta Comunale, nei termini di cui all'art. 36, comma 2° dello stesso D.Lgs. 507/93, in data 22 febbraio 1994 con deliberazione n. 54 ed entrano in vigore dal 1 gennaio 1994.

Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione e l'esecutività a norma di legge della relativa deliberazione.

### **Art. 54** **Adeguamento della pubblicità e delle affissioni al regolamento**

Tutte le forme e gli impianti pubblicitari di fatto esistenti nel territorio comunale di Nove all'entrata in vigore del presente Regolamento, se risultano compatibili con le norme e le disposizioni in esso contenute, possono essere autorizzate previa presentazione di apposita domanda secondo le modalità previste dall'art. 14 dello stesso; essa verrà presa

in esame con precedenza rispetto alle domande relative alle nuove forme e ai nuovi impianti pubblicitari.

I soggetti richiedenti l'esposizione di insegne vincolate ad edifici e di pubblicità su supporto autonomo, ovvero tipologie pubblicitarie assimilabili, devono provvedere, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, alla presentazione della domanda di cui al precedente comma, entro e non oltre il termine di mesi 6 (sei) dalla suddetta data.

Tutte le forme e gli impianti pubblicitari di fatto esistenti sul territorio comunale di Nove al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, per le quali sia stata rilasciata o meno un'autorizzazione amministrativa, che risultino parzialmente o totalmente in contrasto con le norme del presente Regolamento, devono essere rimosse a cura e a spese del soggetto titolare dell'apparato pubblicitario, entro e non oltre il termine di mesi 12 (dodici) dalla data di entrata in vigore del Regolamento stesso.

Nel caso in cui non si provveda alla rimozione degli apparati pubblicitari non regolamentari da parte dei soggetti competenti, l'Amministrazione disporrà la rimozione coattiva con addebito ai soggetti competenti dei costi sostenuti e irrogazione delle sanzioni amministrative previste.

## **Art. 55** **Norme abrogate**

A decorrere dall'entrata in vigore delle presenti norme è abrogato il Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 13.06.1963 e successive modificazioni.